

POLIZIA FORESTALE

R.D. 30/12/1923, n° 3267: Legislazione in materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico).

L.R. 30/81 Prescrizioni di massima di Polizia Forestale.

Organo competente a ricevere il verbale:

Presidente Comunità Montana

Presidente Giunta Provinciale per le zone al di fuori delle Comunità Montane

Le prescrizioni si applicano: - ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico; - alle "aree forestali" cartografate nel "Piano regionale antincendi boschivi"; - alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della L.R.30/81).

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			NOTE
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	
TUTELA DAGLI INCENDI							
Omessa custodia di un fuoco nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 33/4	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Realizzare senza autorizzazione discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio all'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi o a meno di 100 m. da essi.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 33/8	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Adozione della pratica del controfuoco da parte di persone non appartenenti al C.F.S.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 34/2	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	(3)
Omessa pulizia da residui vegetali secchi e da rifiuti delle banchine e delle scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali da parte degli enti di gestione delle linee ferroviarie, società di gestione delle autostrade, aziende di gestione o proprietarie di strade, Amministrazioni provinciali e comunali e proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 35/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Accensione di fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di m. 100 dai loro margini esterni.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 33/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	(1)
Accensione di fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 33/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	(2)
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli a scopo di pulizia.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 33/6	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Abbruciamento delle stoppie delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 100 m. dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 33/7	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	(1)
Abbruciamento delle stoppie delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 m. dalle aree forestali dai pascoli e dai terreni saldi, durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 33/7	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	(2)
Gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 35/2	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali durante il periodo dichiarato di massima pericolosità.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 35/3	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Omessa segnalazione di allarme, da parte di chiunque avvisti un incendio che interessi ominacci un'area forestale, al Corpo forestale dello Stato presso la sede territorialmente più vicina o ritenuta più funzionale ai fini del pronto intervento o al Comune, o agli organi di Polizia od ai Vigili del fuoco, o all'Ente delegato competente per territorio, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 36/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Mancata partecipazione alle operazioni di spegnimento, fino al loro compimento, da parte del proprietario o possessore del terreno sul quale si sviluppa un incendio, con le attrezzature in proprio possesso.	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 37/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	

Note

- 1) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali nei pascoli e terreni saldi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo
- 2) Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
- 3) La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove è necessario e possibile, è adottata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa consultazione con tutte le autorità coordinate nell'opera di spegnimento

Art. 423 C.P. Incendio. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (449). La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (425).
Art. 423 bis C.P. Incendio boschivo. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Art. 424 C.P. Danneggiamento seguito da incendio. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Legge 21/11/2000, n. 353

Queste sanzioni sono applicabili dagli organi di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza.

Definizione:

Per **incendio boschivo** si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (dalla L. 353/2000)

Soprassuolo: 1) Strato coltivabile del terreno - 2) insieme delle piante arboree di un terreno (dizionario Zanichelli)

Sono **"soprassuoli boschivi"**, o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m (dalle p.m.p.f.)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			NOTE
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	
Pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento. per ogni capo.	L. 353/2000	Art. 10 c. 1	Art. 10 c. 3	€ 30,00	€ 30,00	€ 61,00	
Caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento.	L. 353/2000	Art. 10 c. 1	Art. 10 c. 3	€ 206,00	€ 206,00	€ 413,00	
Azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo come da piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.	L. 353/2000	Art. 10 c. 5	Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Se la violazione precedente è effettuata da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, personale appartenente ad organizzazioni di volontariato impiegati nelle attività di spegnimento del fuoco, personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse.	L. 353/2000	Art. 10 c. 5	Art. 8 c. 6	€ 4.130,00	€ 2.065,00	€ 20.658,00	
Trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco per almeno 10 anni.	L. 353/2000	Art. 10 c. 4	L. 47/85 Art. 20 c. 1 / C	PENALE			